

**ESAME DEL PRINCIPIO CONTABILE 11
BILANCIO D'ESERCIZIO, FINALITÀ E POSTULATI - 30 MAGGIO 2005**

Premessa

Il Principio Contabile 11 si applica alla generalità delle imprese diverse da quelle che applicano i principi contabili internazionali.

Pertanto, il principio in esame si applica anche alle società destinatarie di specifiche disposizioni di legge, come – per esempio – banche, assicurazioni, società finanziarie, e così via.

Contenuto del principio contabile

Il Principio Contabile 11 esamina i seguenti aspetti:

- **finalità** e **postulati** del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica;
- **ruolo e funzione** dei principi contabili;
- **finalità** e **postulati** del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili.

Finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica

La **finalità** del bilancio di esercizio è indicata nell'art. 2423 comma 2 del codice civile, secondo il quale:

il bilancio deve rappresentare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Gli **oggetti** del bilancio di esercizio, pertanto, sono:

- lo stato delle attività e delle passività aziendali (situazione patrimoniale);
- lo stato della liquidità aziendale (situazione finanziaria);
- l'utile/perdita dell'esercizio (risultato economico dell'esercizio).

Gli oggetti del bilancio di esercizio, sopra indicati, devono essere **rappresentati** in modo:

- chiaro;
- veritiero;
- corretto.

I **postulati** (principi generali) del bilancio di esercizio sono indicati nell'articolo 2423 *bis* del codice civile, e sono così rappresentati:

- prudenza: numeri 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 2423 *bis*;
- prevalenza della sostanza sulla forma: numero 1 dell'articolo 2423 *bis*;
- prospettiva di funzionamento dell'impresa: numero 1 dell'articolo 2423 *bis*;
- competenza: numeri 3 e 4 dell'articolo 2423 *bis*;
- continuità dei criteri di valutazione: numero 6 dell'articolo 2423 *bis*.

Il postulato della **prudenza** fa riferimento, principalmente, all'obbligo di:

- indicare soltanto gli utili realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio;
- tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Il postulato della **prevalenza della sostanza sulla forma** fa riferimento all'opportunità di tenere conto, qualora possibile, nella valutazione di un elemento dell'attivo o del passivo aziendale, non soltanto degli aspetti giuridico-formali, ma anche della sua funzione economica, e – quindi – degli aspetti economico-sostanziali.

Il postulato della **prospettiva di funzionamento dell'impresa** fa riferimento allo “stato” dell'attività aziendale; in altri termini, le voci di bilancio devono essere valutate secondo il dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile **soltanto** qualora la società abbia una prospettiva di continuazione della propria attività.

Infatti, nel caso in cui la prospettiva non fosse più di funzionamento ma – per esempio – di liquidazione, il processo valutativo dovrebbe essere impostato in maniera differente.

Per quanto il postulato in parola non sia indicato immediatamente all'inizio dei criteri di valutazione, si tratta – in effetti – della regola valutativa imprescindibile e preliminare dell'intero processo: in altri termini, **soltanto** qualora la società abbia una prospettiva di funzionamento i postulati del bilancio di esercizio sono quelli indicati nell'articolo 2423 *bis* del codice civile.

Il postulato della **competenza** fa riferimento all'obbligo di tenere conto, nella redazione del bilancio d'esercizio, dei **proventi** e degli **oneri**, e non già degli **incassi** e dei **pagamenti**.

In altri termini, il bilancio deve essere redatto tenendo conto, non della manifestazione finanziaria, ma della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito.

Il postulato della **continuità dei criteri di valutazione** richiede che, in linea generale, i criteri di valutazione delle singole voci non possano essere modificati da un esercizio all'altro.

È chiaro, da quanto sopra riportato, che la mera formulazione legislativa riportata (per quanto riguarda sia la modalità di rappresentazione, sia i postulati di bilancio) non fornisce una “guida operativa” sufficientemente dettagliata ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

A tale proposito, allora, occorre fare riferimento a quanto precisato – sui medesimi temi – dai principi contabili.

Ruolo e funzione dei principi contabili

I principi contabili costituiscono regole tecnico-ragionieristiche, e sono finalizzate all'**interpretazione** e all'**integrazione** delle norme di legge.

In particolare, i principi contabili:

- **interpretano** “tecnicamente” le norme di legge, cioè “traducono” il testo normativo in criteri e metodi applicativi;
- **integrano** le norme di legge, ove queste risultino insufficienti.

Esempio (1)

Secondo il codice civile, nel costo di acquisto delle immobilizzazioni si computano anche i costi accessori (art. 2426, comma 1).

Il Legislatore non fornisce tuttavia una descrizione di cosa siano, in concreto, i “costi accessori”.

Occorre, allora, utilizzare i principi contabili, che svolgono in questo caso una funzione di **interpretazione** della norma.

In particolare, per esempio nel caso dei fabbricati, i “costi accessori” sono – secondo i principi contabili – i seguenti:

- spese notarili per la redazione dell’atto d’acquisto;
- tasse per la registrazione dell’atto;
- onorari per la progettazione dell’immobile;
- costi per alcune opere di urbanizzazione;
- compensi di mediazione.

Esempio (2)

La società Alfa S.r.l. intende presentare, in aggiunta agli schemi di bilancio previsti dal codice civile (Stato Patrimoniale e Conto Economico), il rendiconto finanziario.

Come deve redigerlo?

In questo caso, i principi contabili svolgono una funzione di **integrazione** della norma, in quanto disciplinano un argomento che non è trattato in sede normativa.

Nel caso in esame, in particolare, occorre fare riferimento al Principio Contabile 12, che esamina e descrive – tra l’altro – il contenuto e le modalità di rappresentazione del rendiconto finanziario.

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili

Le **finalità** del bilancio di esercizio, secondo i principi contabili, sono di seguito indicate:

- fornire una rappresentazione – in modo **periodico ed attendibile** – delle seguenti dimensioni:
 - risultato economico dell’esercizio;
 - patrimonio aziendale;
 - situazione finanziaria, anche attraverso la predisposizione del rendiconto finanziario;
- fornire indicazioni, in nota integrativa, idonee ad una maggiore comprensione dei dati quantitativi del bilancio di esercizio; si tratta, tra l’altro, di indicazioni in merito a:
 - criteri di valutazione adottati;
 - passività potenziali;
 - posizioni di rischio.

Esempio

La descrizione delle finalità del bilancio di esercizio, contenuta nei principi contabili, non si discosta in maniera molto rilevante da quanto indicato dal Legislatore negli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Tuttavia, la predisposizione del rendiconto finanziario – che non è esplicitamente richiamata dal Legislatore – è invece fortemente raccomandata dai principi contabili.

I **postulati** del bilancio di esercizio sono definiti, dai principi contabili, come i “fondamenti e le regole di carattere generale” cui deve informarsi l’intero processo di redazione del bilancio stesso.

All’interno dei postulati di cui sopra, il Principio Contabile 11 individua, tra l’altro, i seguenti:

- utilità del bilancio di esercizio;
- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- comprensibilità;
- neutralità;
- prudenza;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità;
- costanza di applicazione dei criteri di valutazione;

- competenza;
- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.

Il postulato dell'**utilità** del bilancio di esercizio richiede che lo stesso sia di concreta utilità per il maggior numero di destinatari.

Esempio

I fornitori della società Alfa S.r.l. sono interessati, durante la lettura del bilancio di esercizio della società, alle prospettive di recupero del proprio credito.

In tal senso, un bilancio nel quale i dati sono analitici e intellegibili fornisce certamente un'utilità superiore – ai fini delle esigenze informative dei fornitori stessi – di un bilancio nel quale sono presentati soltanto dati di massima sintesi, senza disaggregazione, organizzati in modo non comprensibile.

Per esempio, la descrizione della “qualità” dei crediti della Alfa, la disaggregazione del fatturato per aree geografiche/per prodotti e la quadratura dei valori disaggregati con i valori di bilancio sono dati molto utili, nel loro complesso, per un esame più approfondito della posizione finanziaria della Alfa, e quindi della sua capacità di rimborso del debito verso i fornitori.

Il postulato della **prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali** richiede che i fatti di gestione siano rappresentati tenendo conto, ove possibile e ove non incompatibile con gli aspetti formali, degli aspetti sostanziali dei fatti stessi (definiti dai principi contabili la “vera natura” dell'evento).

Esempio

La banca Alfa S.r.l. stipula un contratto di riporto di titoli azionari con la società Gamma S.r.l.

In base al contratto, la Alfa vende a pronti titoli azionari XX per Euro 1.000 alla Gamma impegnandosi a riacquistarli a termine ad Euro 1.200.

Da un punto di vista formale, l'operazione costituisce:

- per Alfa: una cessione di titoli XX;
- per Gamma: un acquisto di titoli XX.

Da un punto di vista sostanziale, invece, l'operazione deve essere inquadrata come:

- per Alfa: un finanziamento passivo di Euro 1.000, garantito dai titoli XX;
- per Gamma: un finanziamento attivo di Euro 1.000.

Pertanto, secondo il postulato della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, i titoli oggetto di riporto devono continuare ad essere rilevati nel bilancio di Alfa, in quanto l'operazione – in base alla sostanza economica – costituisce un finanziamento, ed il passaggio di proprietà dei titoli avviene soltanto per garantire il finanziamento medesimo.

Il postulato della **comprensibilità** del bilancio di esercizio richiede che il bilancio sia:

- analitico;
- corredato da una nota integrativa in grado di facilitarne comprensione ed intellegibilità.

Secondo il postulato di cui sopra, quindi, l'informativa contabile deve essere, al tempo stesso, sufficientemente dettagliata, ma non eccessiva o superflua.

Esempio

La società Gamma S.r.l. presenta, al 31 dicembre 20X0, crediti commerciali per Euro 35.420.522, vantati nei confronti di 85 clienti.

Nella nota integrativa al bilancio i crediti di cui sopra devono essere presentati in modo analitico ma non eccessivo.

In altri termini, occorre – da un lato – che gli stessi siano disaggregati in nota integrativa secondo le principali categorie di clienti (per esempio: crediti nazionali/esteri; crediti assistiti da garanzie personali/crediti senza garanzie; crediti nei confronti di società correlate/ crediti verso terzi).

Da un altro verso, peraltro, non è pensabile elencare analiticamente tutti gli 85 clienti, in quanto così facendo verrebbero forniti dati superflui, eccessivi e – in ultima istanza – non comprensibili.

Il postulato della **neutralità** fa riferimento all'attitudine del soggetto redattore del bilancio, che deve effettuare le proprie valutazioni in modo imparziale, senza favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

Esempio

I soci della società Alfa S.r.l. sono il signor Mevio, per il 70%, e il signor Caio, per il 30%; il signor Mevio è anche amministratore unico della Società.

Al termine dell'esercizio 20X0, il signor Mevio ritiene che – dato il difficile momento economico del settore – sia opportuno, per esigenze di autofinanziamento della società, non distribuire utili.

In tal senso, il signor Mevio apposterebbe un accantonamento di bilancio – ad un fondo rischi generico – per Euro 25.000.

Tale politica contabile è scorretta, in quanto lede – tra l'altro – la neutralità del bilancio, che sarebbe condizionato dall'esigenza di un singolo socio (Mevio).

L'eventuale decisione di non distribuzione di utili, in effetti, deve derivare da una scelta in materia di destinazione del risultato di esercizio (in sede assembleare) e non di determinazione dello stesso (in sede di redazione del bilancio).

Il postulato della **prudenza** si estrinseca nella regola secondo cui:

- i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, fino al momento del loro effettivo realizzo;
- tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.

Esempio (1)

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000.

Il valore di mercato dell'immobile, alla data, è pari ad Euro 230.000.

La plusvalenza – non realizzata – di Euro 80.000 può essere contabilizzata al dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la plusvalenza non può essere contabilizzata fintanto che non è realizzata, ovvero fino alla data di effettiva cessione dell'immobile.

Esempio (2)

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000 e detenuto per la vendita sul mercato.

A fine anno, emergono i primi segnali di una forte flessione nel mercato immobiliare; in particolare, nei primi mesi del 2009 risulta che il valore corrente dell'immobile è pari ad Euro 110.000.

La minusvalenza – non realizzata – di Euro 40.000 deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la minusvalenza deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0, in quanto si tratta di una perdita di competenza dell'esercizio.

Il postulato della **periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale** richiede che il bilancio d'esercizio si riferisca ad un periodo amministrativo, e non all'intera vita aziendale.

Esempio

È opportuno che l'andamento economico-finanziario di una società venga monitorato in modo costante; a tale proposito, la gestione aziendale viene scomposta in periodi amministrativi, e il bilancio deve essere predisposto per ciascun periodo.

Il postulato della **comparabilità** richiede che fatti economici simili siano contabilizzati, in bilancio, con gli stessi criteri.

In particolare, la comparabilità deve essere realizzata:

- all'interno della singola impresa (comparabilità temporale);
- tra imprese diverse (comparabilità spaziale).

Esempio (1)

La società Alfa S.r.l. ha valutato le rimanenze, al 31 dicembre 20(X-1), con il criterio LIFO. Al 31 dicembre 20X0, la società intende valutare le rimanenze con il criterio FIFO.

È possibile?

Il cambiamento di un criterio di valutazione è possibile (cfr. il postulato seguente); occorre tuttavia fornire una serie di indicazioni in nota integrativa, di modo da evidenziare, esplicitamente, le conseguenze – sulla posizione economico-finanziaria della società – derivanti dal cambiamento.

Esempio (2)

La società Beta S.r.l. ha acquistato, nel corso del 20X0, un ramo d'azienda nel settore tessile. Sino al 31 dicembre 20(X-1), la società operava soltanto nel ramo degli stampaggi.

I due bilanci, al 31 dicembre 20(X-1) e al 31 dicembre 20X0, sono comparabili?

Un'operazione straordinaria produce, in genere, mutamenti strutturali nella compagine sociale, e pertanto la comparabilità dei due bilanci non può, in via di principio, essere garantita.

Occorre, allora, evidenziare chiaramente – in nota integrativa – le conseguenze dell'operazione sulla struttura economico-finanziaria della Beta.

Esempio (3)

I depositi cauzionali scadenti entro l'esercizio erano classificati, nel bilancio della società Alfa S.r.l. al 31 dicembre 20(X-1), tra i "crediti commerciali" a breve termine.

A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 20X0, la società decide – per una migliore rappresentazione dei valori – di classificare i depositi cauzionali scadenti entro l'esercizio tra i "crediti verso altri" a breve termine.

È possibile?

Il cambiamento di classificazione è possibile; occorre, tuttavia, riclassificare il bilancio dell'esercizio precedente, di modo da fornire una rappresentazione del medesimo fenomeno – i depositi cauzionali – secondo il medesimo criterio.

Il postulato della **costanza di applicazione dei criteri di valutazione** richiede che i criteri di valutazione siano mantenuti costanti tra i diversi periodi amministrativi.

Il mutamento dei criteri di valutazione è ammesso, ma richiede:

- l'eccezionalità dell'evento che "causa" il cambiamento di criterio di valutazione;
- apposita informativa nella nota integrativa.

Esempio

La società Alfa S.r.l. ha valutato le rimanenze, al 31 dicembre 20(X-1), con il criterio LIFO.
Al 31 dicembre 20X0, la società intende valutare le rimanenze con il criterio FIFO.

È possibile?

Come anticipato in precedenza, occorre – ai fini della comparabilità dei valori – che il cambiamento di criteri di valutazione sia distintamente evidenziato in nota integrativa.

Inoltre, ai fini del postulato della costanza di applicazione dei criteri di valutazione, il cambiamento di criterio (dal LIFO al FIFO) deve essere giustificato e motivato, e deve essere una conseguenza di fatti eccezionali.

In altri termini, la società non può cambiare criterio in modo arbitrario, ma devono sussistere ragioni motivate e non frequenti che giustifichino la variazione del criterio valutativo.

Per esempio: la società Alfa rientra nel perimetro di consolidamento di un'altra società, che valuta le rimanenze con il criterio FIFO.

Il postulato della **competenza** richiede che l'effetto degli accadimenti di gestione deve essere rilevato contabilmente e deve essere attribuito all'esercizio al quale tali accadimenti si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i conseguenti movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

In generale, i ricavi sono di competenza dell'esercizio se:

- a) il processo produttivo è stato completato;
- b) lo scambio è già avvenuto.

I costi sono di competenza dell'esercizio se:

- a) sono correlati ai ricavi dell'esercizio;
- b) sono relativi alla ripartizione delle utilità pluriennali di un bene;
- c) sono relativi all'imputazione, al conto economico di periodo, di costi pluriennali che non avranno più utilità in futuro.

Esempio (1)

La società Alfa consegna prodotti finiti per Euro 12.500 alla società Beta S.r.l.

La consegna avviene il 31 dicembre 20X0, con fattura immediata; l'incasso del credito è a 60 giorni, a fine febbraio 20(X+1).

Qual è il periodo amministrativo di competenza del ricavo?

Il ricavo di Euro 12.500 è di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X0, in quanto il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto entro fine anno.

Esempio (2)

Per la produzione dei prodotti finiti di cui al punto precedente, la società Alfa S.r.l. ha acquistato – a dicembre 20X0 – Euro 5.500 di materie prime dalla società Omega S.r.l.

Il debito verso Omega non è stato, alla data, ancora saldato.

Qual è il periodo amministrativo di competenza del costo?

Il costo di acquisto delle materie prime è di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X0, in quanto il costo è collegato ai ricavi di esercizio.

Esempio (3)

La società Delta S.r.l. acquista un impianto di produzione, nel corso del 20X0, per Euro 12.500.

Qual è il periodo amministrativo di competenza del costo pluriennale sopra indicato?

Il costo pluriennale di Euro 12.500 deve essere attribuito agli esercizi di competenza in base al processo di ammortamento, ovvero ad un processo di ripartizione sistematica delle utilità del macchinario.

In ipotesi di aliquota costante del 20%, il costo di Euro 12.500 è ripartito per 5 esercizi, nella misura di Euro 2.500 per esercizio.

Esempio (4)

La società Ysilon S.r.l. possiede un macchinario, al 31 dicembre 20X0, del costo storico di Euro 15.000 ed ammortizzato per Euro 8.000.

La società intende cessare la produzione del composto XYZ, che viene prodotto dal macchinario di cui sopra. Il macchinario, pertanto, non ha più utilità, e sarà rottamato.

Quali sono gli impatti di questa modifica del processo produttivo sui costi di competenza del 20X0?

Il costo residuo da ammortizzare, pari ad Euro 7.000, deve essere interamente rilevato nel conto economico chiuso al 31 dicembre 20X0, in quanto si tratta di un costo privo di utilità futura (il processo produttivo del macchinario è stato cessato dalla società).

Il postulato del **costo come criterio base delle valutazioni di bilancio** prevede che il criterio di riferimento – ai fini delle misurazioni di bilancio – sia il costo, inteso come il complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato fattore produttivo.

Il criterio del costo, infatti:

- è l'espressione del valore di funzionamento di un bene;
- lascia ridotto spazio a valutazioni soggettive;
- è di facile applicabilità.

Esempio (1)

La società Iota S.r.l. ha acquistato, nel corso del 20(X-2), un macchinario, per un costo di acquisto di Euro 250.000, utilizzato per la produzione del giocattolo "Toys".

La società sostiene, negli esercizi 20(X-1) e 20X0, costi di manutenzione straordinaria sul macchinario sopra indicato.

A tale proposito, il totale dei costi di acquisto sul macchinario ammontano – al 31 dicembre 20X0 – ad Euro 275.000, mentre il valore di mercato si attesta, secondo una stima peritale da parte di un ingegnere, su Euro 350.000.

A che valore deve essere iscritto il bene nel bilancio di Iota?

La preferenza (del Legislatore e dei principi contabili) per il metodo del costo conduce a valutare il macchinario ad Euro 275.000.

Esempio (2)

La società Iota S.r.l. ha acquistato, nel corso del 20(X-2), un macchinario, per un costo di acquisto di Euro 250.000, utilizzato per la produzione del giocattolo "Toys".

La società sostiene, negli esercizi 20(X-1) e 20X0, costi di manutenzione straordinaria sul macchinario sopra indicato.

A tale proposito, il totale dei costi di acquisto sul macchinario ammontano – al 31 dicembre 20X0 – ad Euro 275.000.

Tuttavia, un'improvvisa e non temporanea contrazione nel mercato dei giocattoli induce la società a ritenere che – dal 20(X+1) in avanti – la produzione dei "Toys" potrebbe essere interrotta.

In tal caso, il macchinario dovrebbe essere venduto, in quanto inutilizzabile; stime e valutazioni peritali ritengono probabile, in tal caso, un valore di mercato dello stesso nell'intorno di Euro 250.000.

A che valore deve essere iscritto il bene nel bilancio di Iota?

La preferenza (del Legislatore e dei principi contabili) per il metodo del costo non significa, tuttavia, il non riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo medesimo.

Il procedimento valutativo, infatti, parte dal costo ma richiede – periodo per periodo – un suo costante riesame in funzione dei valori c.d. “recuperabili” (per esempio: il valore di mercato), che potrebbero essere, ad evidenza, inferiori ai valori di costo.

In questo caso, dunque, il macchinario viene iscritto, nel bilancio di Iota, per Euro 250.000.